



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI,
DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO
DEL 2 LUGLIO 2024**

Il Municipio di Airolo,

richiamato l'art. 192 LOC (Legge Organica Comunale), gli art. 26 e 28 RALOC (Regolamento di applicazione alla LOC), la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26.02.2007 (LImp), la Legge sul Demanio Pubblico del 18.03.1986 (LDP), il Regolamento sul demanio pubblico del 30.08.1994 (RDP), il Regolamento organico comunale (ROC), le norme di attuazione del piano regolatore (RE) e la Ris. Mun. n. 350 del 02.07.2024,

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. La presente ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.
2. Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme della LImp e del RLimp (Regolamento di esecuzione alla Legge sugli impianti pubblicitari del 24.09.2008).

Art. 2

Definizioni

1. L'impianto pubblicitario, l'insegna o la scritta destinata al pubblico (di seguito denominati impianti) sono definiti dalla LImp e dal RLimp.
2. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico (forma, dimensioni, colore) sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

CAPITOLO II

Autorizzazioni

Art. 3

Obbligo

L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 4

Validità

1. L'autorizzazione viene rilasciata a titolo precario e può essere revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico. La stessa è personale (del beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.
2. L'impianto deve essere installato entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.
3. Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Art. 5

Autorizzazioni

1. Non necessitano di autorizzazione:
 - gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (Sponsor). L'organizzatore o la società organizzatrice sono responsabili della rimozione dell'impianto (cartello / pubblicità) a manifestazione terminata;
 - le targhe indicanti studi professionistici, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di m² 0.25, non siano luminose o di natura rifrangente;
 - le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o gli uffici), purché riferite all'attività del negozio.
2. Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi e i relativi divieti.

Art. 6

Divieti

1. Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale.
2. Sono inoltre vietati:
 - l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui agli art. 2 e segg. L'Imp;

- la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc ...), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità; la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali, ai parapetti, ai ponti, agli alberi o ai container.

3. Restano riservati i divieti di cui alla LImp, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi ed in ogni caso lesive alla morale e al decoro.

Art. 7

Obblighi

1. Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione. Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi e i relativi divieti.
2. Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell'immobile sono inoltre responsabili della sua rimozione:
 - nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
 - quando, dopo richiamo scritto, non abbiano provveduto a ristabilire lo stato indecoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente in materia.

CAPITOLO III

Procedura

Art. 8

Domanda

1. La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Cancelleria comunale o direttamente scaricabili dal sito internet del Comune (www.comuneairolo.ch).
2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:
 - indicazione del luogo (estratto planimetrico);
 - disegno in scala dell'impianto o insegna;
 - fotografie del luogo di collocazione;
 - consenso scritto del proprietario del fondo, se diverso dall'istante.

Art. 9

Coordinamento con la licenza edilizia

Se l'impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la domanda o notifica di costruzione devono includere la documentazione di cui all'art. 8 della presente.

**Coordinamento
con il demanio
cantonale**

Art. 10

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio applica la procedura di cui all'art. 8 RLImp

CAPITOLO IV

Tasse

Art. 11

a) In generale

1. Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.
2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate proporzionalmente al numero d'impianti richiesti, fermo restante i limiti di legge.
3. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente.

Art. 12

**b) Tasse di
decisione**

Il Municipio preleva le seguenti tasse di decisione (art. 14 LImp):

- Insegne non luminose:
 - fino a 1 m2 fr. 100.--;
 - per dimensioni superiori: fr. 100.-- il m2 e frazione decimale arrotondata.Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa viene raddoppiata.
- Insegne luminose / Insegne illuminate indirettamente:
 - fino a 1 m2 fr. 200.--;
 - per dimensioni superiori: fr. 200.-- il m2 e frazione decimale arrotondata.Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.
- Bandiere pubblicitarie, tende, striscioni e teloni in pvc (fissi):
 - fino a 1 m2: fr. 50.--
 - per ogni m2 in più: fr. 20.--
- Striscioni pubblicitari (provvisori, durata massima esposizione: 30 giorni)
 - Richiesta di posa da parte di società, enti ed associazioni senza scopo di lucro gratuita
 - Richiesta di posa da parte di società, enti ed associazioni con scopo di lucro (tasse amministrative incluse) fr. 50.--

- Lanterne e bacheche
 - fr. 100.-- (a corpo) per unità
- Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto:
 - fino a 1 m2: fr. 150.--
 - per ogni m2 in più: fr. 50.--
- Pannelli destinati alla pubblicità per terzi:
 - Formato F4 (cm 90.5x128): fr. 100.--
 - Formato F200 (cm 120x170): fr. 200.--
 - Formato F12 (cm 271x128): fr. 400.--
 - Formato GF (cm 400x300): fr. 700.--
 - Altri formati (a dipendenza delle dimensioni): da fr. 500.-- a fr. 2'000.--
- Richiami sonori
(in caso di mancata applicazione dell'art. 6 cpv. 1)
 - da fr. 50.-- a fr. 200.--, a dipendenza della durata della manifestazione

Art. 13

c) Tasse per prestazioni speciali

Oltre alla tassa di decisione, il Municipio preleva anche le seguenti tasse per prestazioni straordinarie (art. 9 lett. b RLImp):

- Tassa d'esame fr. 20.--
- Sopralluoghi fr. 50.--
- Preavvisi e consulenze fr. 20.--

Art. 14

Esenzione e riduzioni

- 1 Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse.
- 2 Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse.
- 3 Nel caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta del 50%, ma minimo fr. 100.--, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente
- 4 Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e per la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

CAPITOLO V
Norme edilizie

Art. 15

a) In generale

L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio e dalla sicurezza stradale.

Art. 16

**b) Nucleo
tradizionale**

Gli impianti collocati all'interno del nucleo tradizionale sottostanno alle eventuali restrizioni previste dal RE (Regolamento edilizio)

**c) Zona di
conservazione
del nucleo**

Di principio gli impianti all'interno di nuclei protetti secondo il RE sono esclusi come pure su monumenti e edifici storici.

CAPITOLO VI
Disposizioni finali

Art. 17

Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
 - la multa;
 - la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria. In entrambe le circostanze le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.
2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli artt. 145-150 della Legge Organica Comunale. (LOC) del 10 marzo 1987.

Art. 18

**Entrata in
Vigore**


La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Art. 19

**Pubblicazione e
rimedi di diritto**

La pubblicazione all'albo comunale ha luogo mercoledì 10 luglio 2024. L'inizio della pubblicazione, valida ad ogni effetto di Legge, decorre da giovedì 11 luglio 2024. Eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (art. 44 RALOC).

Per il Municipio:

Il Sindaco:		Il Segretario:
 Oscar Wolfisberg		 Danilo Passera